

708.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta del 4 aprile 2000	3	(Sezione 3 – Iniziative per la riduzione degli incidenti sul lavoro)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Iniziative a tutela delle lavoratrici della società « Mawel » di Racconigi)	9
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 5 – Interventi per alcuni comuni della provincia pavese colpiti dal nubifragio del settembre 1999)	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4	(Sezione 6 – Iniziative per limitare la durata del fermo biologico per la pesca nel mare Ionio)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 7 – Erogazione dei fondi stanziati per il fermo bellico della pesca nell'Adriatico)	11
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani solidi presso l'ex cava di Gavonata nel comune di Cassine – Alessandria)	13
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	5		
Atti di controllo e di indirizzo	5		
ERRATA CORRIGE	6		
Interrogazioni		Disegno di legge S. 4473 (approvato dal Senato) n. 6871	
(Sezione 1 – Modalità di svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative nella città di Catania)	7	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14
(Sezione 2 – Trattenute sulle pensioni INPS a favore dell'ex opera nazionale pensionati)	7	(Sezione 2 – Articolo aggiuntivo riferito all'articolo 1 del decreto-legge)	15
	8	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	15

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 5235		(Sezione 3 – Articolo 2)	21
(Sezione 1 – Articolo 2)	18	(Sezione 4 – Articolo 3)	21
(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamento) .	18	(Sezione 5 – Articolo 4)	21
(Sezione 3 – Articolo 4)	19	(Sezione 6 – Ordine del giorno)	21
(Sezione 4 – Ordine del giorno)	19		
Disegno di legge S. 3503 (approvato dal Senato) n. 5811		Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541	23
(Sezione 1 – Questione sospensiva)	20	(Sezione 1 – Articolo 9, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi	23, 24
(Sezione 2 – Articolo 1)	21		

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 4 aprile 2000.**

Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Napoli, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Rodeghiero, Salvati, Schmid, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Zeller.

(*Alla ripresa pomeridiana della seduta*)

Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Napoli, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Rodeghiero, Salvati, Scalia, Schmid, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annuncio
di una proposta di legge.**

In data 3 aprile 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

DALLA CHIESA e LENTI: « Norme per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia » (6925).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

NUCCIO CARRARA: « Istituzione del tribunale di Sant'Agata di Militello » (6861) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

MATRANGA: « Modifica degli articoli 143-bis, 156-bis e 262 del codice civile in materia di cognome della famiglia » (6894) *Parere della I Commissione;*

S. 2207. — « Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza » (*Approvato dal Senato*) (6909) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

VII Commissione (Cultura):

PISCITELLO: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'istituto internazionale del papiro di Siracusa » (6877) *Parere delle Commissioni I e V*;

BORROMETI: « Concessione di contributi statali agli istituti della "memoria storica" » (6879) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

SINISCALCHI ed altri: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente la procedura per il rilascio della concessione edilizia » (6796) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

IX Commissione (Trasporti):

DUCA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi » (6874) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VIII e XIV*.

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 31 marzo 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 9 marzo 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione su delega del Presidente del Consiglio dei ministri – nei confronti del personale dell'ENAV CRAV BRINDISI per gli scioperi proclamati per i giorni 10 e 16 marzo 2000 dalle, organizzazioni sindacali UGL e ANPCAT.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di sentenze
dalla Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 75 dell'8-22 marzo 2000 (doc. VII, n. 851), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 97 e 128 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 82 del 20-24 marzo 2000 (doc. VII, n. 852), con la quale dichiara:

che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è pendente avanti il tribunale di Roma il giudizio penale indicato in epigrafe, di conseguenza annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1998.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla I Commissione (doc. VII, n. 852);

alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 851).

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 22 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma unico, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, le relazioni sullo stato di attuazione della legge medesima

recante azioni positive per l'imprenditoria femminile, relative agli anni 1998 e 1999 (doc. CXL, nn. 2 e 3).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 24 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SCALTRITTI n. 9/6439/2, concernente la ripartizione dei fondi destinati alle regioni adriatiche per l'indennizzo dei commercianti operanti nel settore ittico, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 ottobre 1999.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 31 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CASILLI ed altri n. 9/6557/9, DI FONZO ed altri n. 9/6557/10, DI STASI ed altri n. 9/6557/11 e SALES ed altri n. 9/6557/162, concernenti lo stanziamento dei fondi previsti per i patti territoriali ed i contratti d'area, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 4 aprile 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2000 e situazione di cassa al 31 dicembre 1999 (doc. XXV, n. 16).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Il presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 3 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sull'attività della Cassa depositi e prestiti e delle sue sezioni autonome per l'edilizia residenziale ed ex Agensud, per l'esercizio 1997 (doc. X, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 23 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1999 (doc CXXVIII, n. 3/2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 aprile 2000, aggiungere alla fine di pagina 4 il seguente documento:

MOZIONE PAGLIARINI ED ALTRI
N. 1-00303 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO DEL
POPOLO ARMENO

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premesso che:

lo sterminio di oltre i due terzi del popolo armeno avvenuto all'inizio del secolo è stato riconosciuto come « genocidio » dalla sottocommissione per i diritti umani dell'Onu, dal Parlamento europeo e da numerosi altri Stati;

di recente, il 29 maggio 1998, anche l'*Assemblée Nationale* francese ha approvato all'unanimità in prima lettura la legge di un solo articolo il cui testo recita: « La Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915 »;

la Repubblica italiana non ha ancora riconosciuto questo tragico capitolo della storia e non ha ancora espresso pubblicamente la propria solidarietà al popolo armeno ed ai suoi sforzi per ottenere il riconoscimento della verità storica;

impegna il Governo:

a riconoscere pubblicamente il genocidio del popolo armeno;

ad impegnarsi perché il pubblico riconoscimento della Repubblica italiana abbia la massima risonanza internazionale e possa contribuire a stabilire una pace durabile ed un nuovo clima di rispetto tra turchi ed armeni.

(1-00303) « Pagliarini, Apolloni, Aprea, Armaroli, Attili, Armosino, Baglioni, Balocchi, Ballaman, Bampo, Bartolich, Barral, Basso, Bergamo, Bianchi Clerici, Biasco, Bicocchi, Biondi, Biricotti, Boato, Bonato, Borghezio, Bosco, Brugger, Brunale, Brunetti, Donato Bruno, Eduardo Bruno, Cangemi, Cappella, Carboni, Nuccio Carrara, Caruso, Covre, De Cesaris, De Luca, Teresio Delfino, Detomas, De Piccoli, d'Ippolito, Di Comite, Di Fonzo, Di Luca, Divella, Di Rosa, Dozzo, Luciano Dussin, Faggiano, Floresta, Fongaro, Fontan, Fontanini, Cavalieri, Chiamparino, Chiappori, Chincarini, Chiavacci, Paolo Colombo, Comino, Conti, Copercini, Formenti, Foti, Marco Fumagalli, Galli, Gastaldi, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giovine, Gardini, Alberto Giorgetti, Giuliano, Gnaga, Gramazio, Grimandi, Grugnetti, Guidi, Lenti, Leone, Lo Surdo, Lucchese, Maiolo, Malentacchi, Mammola, Mantovani, Mantovano, Marotta, Martinelli, Martino, Masi, Massidda, Mazzocchin, Michelini, Molggora, Mussi, Napoli, Nardini, Niedda, Ozza, Paissan, Palumbo, Parenti, Paroli, Pezzoli, Pezzoni, Piscitello, Pettino, Porcu, Possa, Pozza Tasca, Radice, Rivolta, Rizzi, Roscia, Oreste Rossi, Rosso, Santandrea, Saraceni, Schmid, Scozzari, Selva, Signorini, Stefani, Stucchi, Strambi, Taborelli, Taradash, Tremaglia, Terzi, Tremonti, Valducci, Valpiana, Vendola, Viale, Volontè, Calzavara ».

(14 settembre 1998).

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Modalità di svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative nella città di Catania)

A) Interrogazione:

URSO, SELVA, TRANTINO e PAOLONE
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge sulla « par condicio » è costantemente evasa dai componenti del Governo che utilizzano il loro ruolo istituzionale per effettuare campagna elettorale, come dimostra il caso del ministro dell'interno Bianco in testa agli indici di presenza televisiva;

nella città di Catania, dove è in corso la campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, è in lizza una lista che si richiama nella dicitura al nome del ministro dell'interno, sindaco dimissionario proprio perché chiamato a far parte della compagine di Governo nel ruolo che dovrebbe essere di massima garanzia istituzionale;

il Ministro dell'interno interviene continuamente nella campagna elettorale indicando ai cittadini il « suo successore » e avvalendosi a tal fine del suo ruolo istituzionale, con incontri, dichiarazioni e atteggiamenti che tendono a configurare una commistione di ruoli che dovrebbero rimanere ben distinti soprattutto per chi ha il compito specifico e costituzionalmente rilevante di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e i rapporti istituzionali con le amministrazioni locali;

tra l'altro, in una intervista al quotidiano *La Sicilia* del 26 marzo, il Ministro dell'interno, invitando gli elettori a votare per i candidati del centrosinistra, ha detto: « Voglio fare un discorso chiaro... Ho l'onore di avere il più alto incarico mai avuto da un politico catanese, insieme a Scelba, e oggi ho la possibilità di lavorare per questa città in modo eccezionale. Se c'è un sindaco con cui mi sento ogni mattina e mi dice ad esempio che c'è la vicenda della metropolitana bloccata, io sono pronto e felice di intervenire con il ministro dei trasporti. Avete visto cosa è successo per le arance rosse? Ho chiesto ed ottenuto dal presidente della Mc Donald's di mettere nei suoi duecento punti gli spremiagrumi per le arance rosse di Catania. E queste sono cose ordinarie » —:

se e come ritenga di garantire il regolare svolgimento delle elezioni nella città di Catania e un rapporto corretto tra enti locali e ministero dell'interno;

se non ritenga di richiamare il Ministro dell'interno ad un atteggiamento di non interferenza e di assoluta imparzialità nei compiti istituzionali, sia nei confronti delle amministrazioni locali sia nei confronti delle competenze degli altri dicasteri, proprio a garanzia dei principi basilari di una democrazia occidentale;

in che modo il Ministro Bianco sia intervenuto presso il presidente della Mc Donald's, se attraverso gli uffici del ministero dell'industria o se attraverso il ministero delle finanze o utilizzando direttamente l'autorità e le competenze del suo dicastero e/o delle forze che da esso di-

pendono e quali a suo avviso possono essere le modalità di intervento a cui si riferisce il ministro dell'interno anche per il futuro.

(3-05453)

(29 marzo 2000)

(Sezione 2 - Trattenute sulle pensioni INPS a favore dell'ex opera nazionale pensionati)

B) Interrogazione:

CALZAVARA, MICHELON e GRUGNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sul *Corriere delle Alpi* di domenica 17 ottobre 1999 veniva riportata la notizia secondo cui su tutte le pensioni erogate dall'Inps si effettua mensilmente la trattenuta di lire venti da destinare all'ex Opera nazionale pensionati, pur essendo questa uno degli 823 enti inutili discolti, soppresso nel 1978;

stando sempre all'articolo di giornale, l'Inps provinciale di Belluno aveva precisato che « tale trattenuta non viene effettuata soltanto nel caso che la pensione sia di importo inferiore a lire 500 mensili »;

seri dubbi sorgono circa la reale esistenza di un numero di persone percepenti una pensione di importo inferiore a cinquecento lire mensili, considerato che nel 1999 l'importo della pensione sociale era pari a lire 504.400 mensili, mentre quello dell'assegno sociale era pari a lire 615.800 mensili;

la notizia di stampa riportava poi che, a seguito di ulteriori chiarimenti alla sede centrale dell'Istituto, da Roma giungeva la seguente risposta: « l'Opera nazionale pensionati è in effetti un ente soppresso dalla legge n. 641 del 1978. La stessa legge, però, ha mantenuto il contributo di venti lire, che l'Inps continua a riscuotere per conto

del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, al quale affluiscono i fondi »;

sul quotidiano *Il Giornale* del 15 febbraio 1997 si denunciava la spesa annua dello Stato per liquidare gli enti inutili soppressi: più di 100 miliardi di lire, di cui lire 12,8 miliardi per spese di funzionamento, incluse quelle per il personale dell'Iged (Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti discolti) e lire 95 miliardi quale quota di reintegro delle disponibilità degli enti a suo tempo prelevate —:

se le notizie riportate sul citato numero del *Corriere delle Alpi* circa le precisazioni Inps corrispondano al vero;

se non concordi sul fatto che tale trattenuta costituisce un vero e proprio atto di appropriazione indebita, considerato che è finalizzata a sostenere un ente oramai inesistente in quanto soppresso per legge;

quale sia il numero dei « fortunati » pensionati ai quali, essendo percettori di una pensione di importo inferiore alle 500 lire mensili, non sono soggetti alla trattenuta di venti lire per l'ex Onpi;

se sulle pensioni vengano effettuate altre trattenute da destinare ad enti già discolti e, in caso di risposta affermativa, a favore di quali enti;

se il « contributo » delle venti lire rientri nella spesa dei cento miliardi annui per mantenere gli enti inutili soppressi per legge ma non ancora liquidati, ovvero debba considerarsi come « costo aggiuntivo »;

se sia stata fissata una data di scadenza entro la quale porre termine alle lungaggini burocratiche che impediscono la fine della scandalosa vicenda degli enti inutili.

(3-05036)

(3 febbraio 2000)

(Sezione 3 – Iniziative per la riduzione degli incidenti sul lavoro)**C) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
– *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere – premesso che:

nel corso del 1999 sono stati denunciati 967.000 incidenti sul lavoro con il tragico primato di 1.208 morti, con la media di oltre 100 morti al mese;

secondo i dati forniti dall'Inail, i settori più esposti al rischio di infortuni sul lavoro sono l'edilizia e l'agricoltura;

quanto all'agricoltura è presumibile che incida fortemente l'utilizzo di macchinari rispetto ai quali i controlli Ispesl sono notoriamente carenti;

quanto all'edilizia, presumibilmente incidono la struttura e l'organizzazione dell'appalto, del subappalto e delle cosiddette aziende fantasma;

da tempo vengono tentate vie per ridimensionare il fenomeno che, fra l'altro, costa alla collettività 55 mila miliardi all'anno;

al di là dell'ovvio profilo repressivo delle violazioni, da più parti si ritiene che possa essere premiante un sistema che favorisca chi rispetta le regole, differenziando le tariffe Inail, diminuendole per coloro che investono in sicurezza –:

quali siano le linee tendenziali del ministero per ridurre il numero degli infortuni nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia e se non si ritenga di dover predisporre una normativa per le tariffe differenziate dell'Inail, in guisa tale da premiare le aziende che investono nella sicurezza sul lavoro. (3-04971)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 4 – Iniziative a tutela delle lavoratrici della società « Mawel » di Racconigi)**D) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere – premesso che:

grande preoccupazione sociale sta suscitando, a Racconigi, la sorte di 185 dipendenti della « Mawel », già « Gft-Confezioni Matelica »;

l'operazione con la quale la Mawel a suo tempo aveva rilevato l'azienda tessile conosciuta come Gft aveva suscitato qualche perplessità soprattutto in ragione del fatto che la società acquirente operava in settori produttivi diversi e certamente distanti dal tessile;

i preannunciati e promessi lavori di ristrutturazione dell'immobile non sono mai neppure iniziati ed anzi pare accertato che addirittura non sia neppure stata ritirata, presso il comune di Racconigi, la concessione e/o licenza edilizia;

le lavoratrici hanno ricevuto con grande ritardo l'anticipo dei primi tre mesi della cassa integrazione, ma non hanno mai visto né il saldo del primo trimestre né l'acconto dei mesi successivi;

i primi sei mesi di cassa integrazione sono scaduti nel febbraio 1999 e sono stati rinnovati, ed alla scadenza dell'agosto 1999 avrebbe dovuto intervenire una nuova proroga, di cui però nessuno pare essere informato;

numerosi incontri, sia formali che informali, sono risultati vani ed anzi ultimamente la stampa ha dato notizia di un misterioso trasferimento della sede legale della Mawel e del trasferimento della proprietà in capo ad un gruppo tedesco sconosciuto;

è evidente, ferma l'autonomia negoziale delle parti private, che la sorte di 185

lavoratrici assume una rilevanza sociale ed economica particolarissima, sicché appare necessario un pronto e deciso intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale quanto meno per chiarire in via definitiva gli intendimenti del datore di lavoro e dunque per togliere dall'angoscia e dall'incertezza un numero enorme di lavoratrici che, in ragione dell'età media, fra l'altro avrebbero seri problemi a trovare occupazione alternativa —:

quali prospettive siano riservate alle lavoratrici della Mawel, in ragione delle informazioni assunte direttamente o indirettamente dal ministero medesimo, e quali urgenti iniziative intenda assumere per salvaguardare l'occupazione femminile al fine di prevenire gravissimi contraccolpi economici e sociali nell'area di Racconigi.

(3-04874)

(11 gennaio 2000)

(Sezione 5 — Interventi per alcuni comuni della provincia pavese colpiti dal nubifragio del settembre 1999)

E) Interrogazione:

LOSURDO. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il nubifragio del 18 settembre 1999 ha colpito gravemente due comuni della provincia pavese, Inverno e Monteleone e Miradolo Terme;

tali comuni sono consorziati a quelli di Graffignana (Lodi) e San Colombano (Milano), zona dei colli Banini dove viene prodotto un vino di qualità;

nei comuni suddetti il maltempo ha provocato una violentissima grandinata con uno spessore di circa 30 centimetri danneggiando gravemente tutta la produzione di uva non ancora vendemmiate, ed in alcune zone riportando la distruzione totale del prodotto —:

quali provvedimenti immediati intenda adottare a favore degli agricoltori colpiti dal nubifragio con riferimento alla declaratoria di calamità naturali, sussistendone nella fattispecie tutti i requisiti di legge.

(3-04268)

(21 settembre 1999)

(Sezione 6 — Iniziative per limitare la durata del fermo biologico per la pesca nel mare Ionio)

F) Interrogazione:

FINO. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le attuali disposizioni, anche in conformità con le direttive europee, prevedono un fermo biologico per l'attività della pesca, onde, tra l'altro, favorire il ripopolamento delle specie marine;

tal periodo di quarantacinque giorni per il mare Ionio è stabilito per un periodo successivo al mese di agosto;

la mariniera di Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) — la più grande della Calabria e di tutto il mare Ionio per uomini e flottiglia — contesta l'individuazione del periodo di fermo biologico in un periodo successivo al mese di agosto, chiedendo che tale periodo di fermo sia effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio, in quanto in tal modo si raggiungerebbe il massimo risultato in termini di preservazione delle specie e dell'ambiente marino nel suo complesso —:

se non ritenga opportuno verificare accuratamente tale richiesta ed eventualmente scindere, ai fini del fermo biologico, il mare Ionio dal Tirreno e dall'Adriatico, in ragione della diversità che tra gli stessi territori esiste.

(3-04344)

(1º ottobre 1999)

(Sezione 7 - Erogazione dei fondi stanziati per il fermo bellico della pesca nell'Adriatico)

G) Interrogazioni:

SCALTRITTI, BERRUTI, GAZZILLI, MAROTTA, MICCICHÈ, PITTINO, RIVELLI, RODEGHIERO, ROMANI, TAR-DITI, VITO, ALEFFI, AMATO, APREA, ARMOSINO, BERTUCCI, BIANCHI VIN-CENZO, DONATO BRUNO, CASCIO, CICU, CONTE, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELL'UTRI, D'IPPOLITO, FINO, FLORE-STA, GAGLIARDI, GIANNATTASIO, GIU-DICE, LEONE, LOSURDO, LUCCHESE, MAMMOLA, MASSIDDA, MAGLIORE, PAL-MIZIO, PEZZOLI, PIVA, POSSA, PRESTI-GIACOMO, RADICE, ROSSETTO, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, SCARPA BO-NAZZA BUORA, STRADELLA, TABO-RELLI, TORTOLI, VALDUCCI e VITALI. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito in legge 30 luglio 1999, n. 249, e con il successivo decreto legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito in legge 9 ottobre 1999, n. 405, il Governo ha disposto due fermi della pesca nell'Adriatico, per consentire la bonifica dei fondali dalle bombe scaricate in mare dalle forze Nato durante la guerra per il Kosovo;

gli operatori del settore — e particolarmente quelli del medio ed alto Adriatico, delle Marche e del Veneto, a causa di tali fermi della pesca, hanno subito un danno evidente per non aver potuto svolgere regolarmente la propria attività lavorativa in mare;

i suddetti *fermo-bellico* hanno di fatto bloccato ogni attività produttiva, creando un immediato riscontro negativo sia per le imprese di pesca che per i lavoratori del settore, che da mesi non ricevono lo stipendio;

i fondi stanziati per l'occasione dal Governo ammontano a 60 miliardi di lire, per quanto attiene al decreto n. 154 del 31 maggio 1999, ed a 5,5 miliardi di lire, per quanto attiene al decreto n. 312 del 9 settembre 1999, oltre a ulteriori 12 miliardi di lire, sempre nel decreto n. 312 del 9 settembre 1999, per il fermo biologico nel mar Tirreno e nel mare Jonio, destinati agli imbarcati;

a tutt'oggi, nonostante le molte assicurazioni in proposito, ancora nessun rimborso delle indennità per il fermo bellico relative ai mesi di giugno, luglio e agosto dell'anno 1999 è stato erogato agli aventi diritto con gravi problemi di liquidità ed indebitamenti bancari insostenibili;

il Governo, allo scopo dichiarato di velocizzare i suddetti rimborsi, ha accentratato il disbrigo delle pratiche al ministero, togliendone la competenza alle capitanerie di porto, con il fallimentare risultato a cui stiamo assistendo;

il pesante ritardo dei rimborsi va a sommarsi al vertiginoso aumento del prezzo del gasolio negli ultimi mesi, in modo tale da rendere completamente improduttive le aziende di pesca, minimizzando anche le retribuzioni degli imbarcati;

l'economia ittica delle regioni adriatiche e, particolarmente, di quella marchigiana, è entrata in una fase di profonda crisi economica che, se non risolta da una decisiva azione governativa, porterà al collasso del settore della pesca, esasperando lo stato di agitazione che già anima la categoria dei pescatori e delle associazioni nazionali di categoria —;

quale sia la posizione del Governo e del ministero delle politiche agricole e forestali direzione generale della pesca, in proposito;

perché a tutt'oggi non siano stati ancora erogati i suddetti rimborsi agli aventi diritto;

quando e come verranno pagate le quote di rimborso per il « fermo bellico »

alle varie categorie del settore pesca e, se sono stati effettuati dei pagamenti, a quali è stata data priorità;

quali altre azioni o incentivi siano previsti dal Governo per compensare, almeno in parte, la perdita economico-finanziaria subita dalle imprese del settore, soprattutto a causa del repentino aumento degli interessi passivi per gli scoperti bancari, ma anche in seguito all'aumento del prezzo del gasolio da pesca, che incide per il 60 per cento sui costi di gestione delle imbarcazioni.

(3-05091)

(11 febbraio 2000)

MARINACCI. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

durante la guerra per il Kosovo, gli operatori del settore ittico, a causa di fermi della pesca imposti dal Governo hanno subito un danno per non aver potuto svolgere regolarmente la propria attività lavorativa in mare;

i suddetti operatori hanno bloccato ogni attività produttiva, creando un immediato riscontro negativo sia per le imprese di pesca che per i lavoratori del settore, che da mesi non ricevono lo stipendio;

i fondi stanziati per l'occasione dal Governo ammontano a 60 miliardi di lire, per quanto attiene al decreto n. 154 del 31 maggio 1999, ed a 5,5 miliardi di lire, per quanto attiene al decreto n. 312 del 9 settembre 1999;

il Governo ha disposto due fermi della pesca nell'Adriatico per consentire la bonifica dei fondali dalle bombe scaricate in mare dalle forze Nato durante tale guerra;

a tutt'oggi, purtroppo, nonostante le molte assicurazioni circa eventuali liquidazioni promesse, ancora nessun rimborso delle indennità per il fermo bellico relative ai mesi di giugno, luglio e agosto dell'anno 1999 è stato erogato agli aventi diritto con

gravi problemi di indebitamenti bancari insostenibili da parte di dette categorie;

il Governo, recentemente ha dichiarato di evadere a breve dette pratiche di rimborso accentrandone il disbrigo delle pratiche al ministero, togliendone la competenza alle capitanerie di porto, con il fallimentare risultato a cui stiamo assistendo;

il pesante ritardo dei rimborsi dovuti va a sommarsi al vertiginoso aumento del prezzo del gasolio in modo tale da rendere completamente improduttive le aziende della pesca, minimizzando anche le retribuzioni degli imbarcati e a causa di quanto sopra esposto l'intero settore sta andando a rotoli;

l'economia ittica delle regioni adriatiche e, particolarmente, di quella pugliese, è entrata in una fase di profonda crisi economica che, se non risolta a breve, porterà al collasso del settore della pesca, esasperando lo stato di agitazione che già anima la categoria dei pescatori e delle associazioni nazionali di categoria —:

quale posizione abbia già assunto in merito il Governo e il ministero delle politiche agricole e forestali direzione generale della pesca;

perché a tutt'oggi non sono stati erogati i suddetti rimborsi agli aventi diritto;

quando e come verranno pagate le quote di rimborso per il « fermo bellico » alle varie categorie del settore pesca e, se sono stati effettuati dei pagamenti, quale è stato il metodo adottato e quali le priorità;

quali altre azioni o incentivi siano previsti dal Governo per compensare, almeno in parte, la perdita economico-finanziaria subita dalle imprese del settore, soprattutto a causa del repentino aumento degli interessi passivi per gli scoperti bancari, ma anche in seguito all'aumento del prezzo del gasolio da pesca, che incide per il 60 per cento sui costi di gestione delle imbarcazioni.

(3-05467)

(3 aprile 2000)

(ex 4-28777 del 6 marzo 2000)

(Sezione 8 - Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani solidi presso l'ex cava di Gavonata nel comune di Cassine - Alessandria)

H) Interrogazione:

MUZIO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

accade molto spesso che in alcuni comuni d'Italia si individuino in prossimità di vigneti ove si producono vini Doc e Docg delle aree dove realizzare discariche per rifiuti urbani solidi, come ad esempio sta accadendo nel comune di Cassine nel quale è stato individuato presso l'ex cava di Gavonata un sito dove realizzare una discarica per sovvalli;

tale area è nota per la presenza di un bosco secolare di notevole rilevanza naturalistica, storica, culturale, e inoltre per la presenza d'intense colture a vigneto che producono 7 tipi di vini Doc che contribuiscono a comporre il patrimonio vinicolo nazionale. Ne è un esempio il Brachetto d'Acqui, il Barbera d'Asti, e il Moscato d'Asti;

la presenza di una discarica presso tali aree oltre a provocare un degrado ed un inquinamento visivo, potrebbe creare spaventosi effetti, indesiderati e irreparabili;

vi sono già due disegni di legge che hanno avuto il parere favorevole dalla XIII Commissione della Camera, i quali prevedono il divieto di individuazione di siti dove realizzare discariche in zone Doc. Questo per tutelare i territori con produzioni di qualità nei confronti di effetti indesiderati che potrebbero insorgere dalla creazione di tali discariche;

il sito individuato è una ex cava di argilla completamente bonificato su indicazione delle autorità regionali, con il reimpianto di 1.500 alberi di rovere, carpini e farnie e la realizzazione di questa discarica comporterà una ovvia diversa de-

stinazione dei luoghi che sono stati piantumati secondo un disciplinare della regione Piemonte;

che il Consorzio smaltimento rifiuti dell'acquese, ha palesato una ingiustificata emergenza rifiuti urbani procurando allarme sulla mancata presa di possesso del sito quando l'autorizzazione per la discarica attiene il conferimento di ceneri e sovvalli che nulla hanno a che fare con l'emergenza lamentata per i rifiuti solidi e urbani nonché di un aumento della tassazione locale sui rifiuti;

legittimamente i cittadini di Gavonata hanno posto in essere rivendicazione di voler comprendere i reali motivi e diritti del consorzio afferenti la realizzazione della medesima discarica;

ieri la forza pubblica è intervenuta per consentire ai tecnici della ditta incaricata dal Consorzio rifiuti dell'acquese di predisporre i lavori preparatori alla realizzazione della discarica senza che nessun verbale di presa di possesso dei luoghi venisse esibito e fosse espletato in modo corretto l'*iter* procedurale —;

quali siano i motivi per i quali è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;

se risultino al Ministro dell'interno pressioni sulla prefettura che palesino la rimozione del prefetto qualora non fossero intervenute le forze dell'ordine;

se non ritenga il Ministro intervenire nei confronti di quei sindaci che procurano allarme alla pubblica opinione, si sono richiamati alla facoltà di non distribuire i certificati elettorali per le prossime elezioni del 16 aprile, qualora non venisse intrapresa la decisione sulla presa di possesso e sull'inizio lavori;

quali iniziative i Ministri intendano adottare per verificare se gli atti che hanno portato all'utilizzo della forza pubblica e alla procedura della presa di possesso nonché sull'allarme rifiuti promosso dal Consorzio rifiuti acquese, rispondano alla salvaguardia dei diritti lamentati dagli abitanti di Gavonata. (3-05325)
(16 marzo 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4473 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2000, N. 21, RECANTE
PROROGA DEL REGIME SPECIALE IN MATERIA DI IVA PER
I PRODUTTORI AGRICOLI (APPROVATO DAL SENATO) (6871)**

(A.C. 6871 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Modifiche al regime speciale
dell'agricoltura).*

1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 »

e le parole: « negli anni 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999 e 2000 »;

b) nel comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6871 – sezione 2)

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106) è aggiunto il seguente:

106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzandosi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi.

1. 01. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

(A.C. 6871 – sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6871, di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21;

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto fa riferimento a decreti ministeriali da emanarsi e, in particolare, alla necessità di rideterminare le modalità di gestione delle agevolazioni di cui al m. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

impegna il Governo

affinché quanto sopra previsto avvenga senza determinare ulteriori adempimenti o aggravi di natura economica o burocratica a carico dei produttori agricoli.

9/6871/1. Antonio Pepe, Carlo Pace, Armosino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, prevede la proroga al 31 dicembre 2000 del regime speciale per l'IVA agricola e la revisione dei parametri e delle procedure per la concessione delle agevolazioni sugli oli combustibili utilizzabili a fini agricoli;

tra le misure di politica agraria sostenute, in questi ultimi anni, a livello nazionale è stato attribuito un particolare significato strategico alla messa a punto ed all'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione di agricoltura;

tra i diversi fattori che determinano il livello complessivo dei costi di produzione delle aziende agrarie, oltre alle spese per la remunerazione dei fattori produttivi fissi e variabili, vi sono anche numerosi

« costi occulti », tra i quali hanno un peso rilevante gli oneri gravanti sugli agricoltori per lo svolgimento di adempimenti burocratici ed amministrativi;

impegna il Governo

a prevedere la necessità di una verifica della possibilità di una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2001, del regime speciale per l'IVA agricola;

ad adottare specifici provvedimenti in favore dell'abbattimento del costo del gasolio agricolo, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 173;

ad evitare che la rideterminazione delle modalità di gestione delle agevolazioni di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comporti adempimenti o aggravi di natura economica o burocratica a carico dei produttori agricoli.

9/6871/2. Dozzo.

La Camera,

considerata la situazione economica difficile in cui versa l'agricoltura italiana, soprattutto nell'ambito della dura competizione nell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di prevedere una proroga più ampia del regime speciale in materia di IVA per i prodotti agricoli almeno fino al 2001.

9/6871/3. Scarpa Bonazza Buora, Leone, Amato, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Fratta Pasini, Giudice, Misuraca, Rosso, Carlo Pace, Antonio Pepe.

La Camera,

considerata la situazione economica difficile in cui versa l'agricoltura italiana, soprattutto nell'ambito della dura competizione nell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di prevedere una proroga più ampia del regime speciale in materia di IVA per i prodotti agricoli almeno fino al 2002.

9/6871/4. De Ghislanzoni Cardoli, Conte, Leone, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Dell'Utri, Fratta Pasini, Giudice, Misuraca, Rosso, Carlo Pace, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che la copertura finanziaria prevista per la proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli viene finanziata attraverso una riduzione delle agevolazioni fiscali previste per i carburanti per uso agricolo, il che vanifica il beneficio per il settore derivante dal provvedimento in esame;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si provveda ad una diversa copertura finanziaria attraverso il ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

9/6871/5. Conte, Leone, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Dell'Utri, Fratta Pasini, Giudice, Misuraca, Rosso, Carlo Pace, Antonio Pepe.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6871;

considerato che:

nelle zone di montagna gli appezzamenti agricoli, oltre ad essere caratterizzati da forti pendii, sono spesso molto frazionati e situati in zone distanti dal centro aziendale, con la conseguenza che i consumi di prodotti petroliferi in agricoltura risultano, in media, sensibilmente superiori a quelli determinati nelle tabelle pubblicate;

in talune aree, tra cui le province autonome di Trento e Bolzano, la nuova disciplina prevista in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2000 appare di problematica applicazione, tenuto conto che una percentuale oscillante tra il settanta ed il novanta per cento delle dichiarazioni annuali dei consumi del 1999 e dei fabbisogni per il 2000 di carburanti agricoli è già stata evasa in conformità con la disciplina pre vigente, che fa riferimento a differenti tabelle ed a diverse unità di misura (chilogrammi per ettaro, anziché litri per ettaro);

l'applicazione della nuova disciplina comporta, altresì, notevoli difficoltà nel corretto ed efficace controllo dei distributori a fine anno, nonché nella elaborazione, da parte degli uffici competenti, delle tabelle dei consumi per i lavori non espressamente contemplati nelle tabelle pubblicate;

impegna il Governo

a prevedere, per le zone di montagna, una maggiorazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2000 e, in via generale, a ripristinare, almeno con riferimento ai consumi del 1999 ed ai fabbi-

sogni per il 2000 di carburanti agricoli, l'utilizzo del sistema basato sul computo dei chilogrammi per ettaro.

9/6871/6. Benvenuto, Boato, Conte, Contento, Marongiu, Antonio Pepe, Repetto, Ferrari, Frosio Roncalli, Calzavara.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6871;
impegna il Governo

a sollecitare, in sede comunitaria, l'esame urgente delle questioni relative alla modernizzazione della fiscalità in agricoltura, nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito del settore agricolo;

ad assicurare, in ogni caso, che eventuali maggiori introiti siano utilizzati per un concreto programma di riduzione dei costi di produzione;

a verificare, nelle competenti sedi dell'Unione europea, la possibilità di una ulteriore proroga del regime speciale dell'IVA agricola per l'anno 2001.

9/6871/7. Repetto, Conte, Contento, Marongiu, Antonio Pepe, Pistone, Boato, Saonara, Brunale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, FATTO A JAKARTA IL 20 OTTOBRE 1997 (5235)

(A.C. 5235 – sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

(A.C. 5235 – sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1998, in lire 488 milioni per l'anno 1999 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire le parole: per l'anno 2000 *con le seguenti:* per l'anno 2001;

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2002;

sostituire le parole: bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* bilancio triennale 2000-2002;

sostituire le parole: per l'anno finanziario 1999 *con le seguenti:* per l'anno finanziario 2000.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 5235 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5235 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed è impegnata ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni;

l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo;

l'Indonesia fa parte delle Nazioni Unite, cui fondamento è: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano il pieno sviluppo delle persona umana; garantire ed affermare i diritti inviolabili della persona umana;

impegna il Governo

a richiedere una particolare attenzione da parte della Commissione diritti umani di Ginevra sulla situazione indonesiana rispetto alla tutela dei diritti umani;

a sospendere, qualora vi fossero gravi violazioni in merito, gli eventuali impegni di fornitura di armi o munizioni da parte dell'Italia all'Indonesia, nonché gli eventuali rapporti di collaborazione nel campo della difesa.

9/5235/9 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Calzavara.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3503 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
PER LA COOPERAZIONE CULTURALE, FATTO A JAKARTA IL 20
OTTOBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5811)*

(A.C. 5811 — sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera

premesso che:

la Repubblica di Indonesia non aderisce al Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici e al Patto delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali, culturali;

dai profili sull'Indonesia elaborati dalle agenzie specializzate delle Nazioni unite, di *Amnesty International* e di varie organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro le violazioni dei diritti umani emerge un paese, a tutt'oggi, con notevoli problemi di carattere sociale, quali violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate e delle forze di sicurezza, prostituzione anche minorile, lavoro minorile, massiccia disoccupazione e sottoccupazione, tensioni religiose, protezione legale inadeguata contro forme di tortura, corruzione diffusa;

con riferimento alla questione del nuovo Stato di Timor Est, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni unite per Timor Est, signor Vieira de Mello, nel suo discorso al Consiglio di sicurezza, tenutosi a New York il 3 feb-

braio, ha puntualizzato che le violenze che si ebbero nel 1998 in Timor Est hanno provocato:

a) uccisioni generalizzate (con fucili, pistole o a colpi di machete) della popolazione civile da parte delle milizie filo-indonesiane con la complicità delle forze armate regolari;

b) lo spostamento interno, la fuga o il movimento forzato verso Timor Ovest di circa 750.000 persone, su una popolazione totale di circa 880.000 persone;

c) la perdita, da parte di un numero elevato di est timoresi, di beni mobili ed immobili;

d) la distruzione o devastazione di quasi tutti gli edifici pubblici;

e) la distruzione del sistema di telecomunicazione e della rete elettrica;

f) la mancanza di mezzi di sostentamento per circa l'80 per cento della popolazione;

secondo le informazioni rilasciate dal rappresentante della missione UNTAET e dal comandante della Interfet, a gennaio 2000 gruppi di milizie militari nazionaliste indonesiane hanno continuato a superare i confini di Timor Est e dell'enclave di Occusse in forma non organizzata ed in armi, ma senza compiere azioni criminose, anche con l'appoggio di militari indonesiani;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino ad un chiarimento delle responsabilità di quanto sopra evidenziato ed al ristabilimento della situazione politica in Indonesia.

n. 1. Calzavara.

(A.C. 5811 - sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

(A.C. 5811 - sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

(A.C. 5811 - sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 215

milioni per l'anno 1999 e in lire 201 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5811 - sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5811 - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed è impegnata ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni;

l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo;

l'Indonesia fa parte delle Nazioni Unite, cui fondamento è: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano il pieno sviluppo delle persona umana; garantire ed affermare i diritti inviolabili della persona umana;

impegna il Governo

a richiedere una particolare attenzione da parte della Commissione diritti

umani di Ginevra sulla situazione indonesiana rispetto alla tutela dei diritti umani;

a sospendere, qualora vi fossero gravi violazioni in merito, gli eventuali impegni di fornitura di armi o munizioni da parte dell'Italia all'Indonesia, nonché gli eventuali rapporti di collaborazione nel campo della difesa.

9/5811/9. Calzavara.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCA ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 – sezione 1)

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Funzioni dello Stato).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero di grazia e giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semire-

sidenziale in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 5.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere *b) e c)*, del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(*Funzioni dello Stato*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(*Competenze dello Stato*).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;

b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997 nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;

c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;

d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere a) e b) e sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: regolazione con la seguente: regolamentazione.

9. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni con le seguenti: degli interventi e servizi essenziali.

9. 10. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: fissazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

9. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 12
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 9. 12 della Commissione sostituire le parole: «sostituire le parole da in corrispondenza fino alla fine

della lettera con le seguenti» con le seguenti: «in fine aggiungere le seguenti: «e».

0. 9. 12. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.

0. 9. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale.

0. 9. 12. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispon-

denti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.

0. 9. 12. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera f) dopo le parole: minimi fissati aggiungere le seguenti: e dei requisiti specifici previsti per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».

0. 9. 12. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.

0. 9. 12. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.

0. 9. 12. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: e semiresidenziale aggiungere le seguenti: e le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».

0. 9. 12. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in corrispondenza fino alla fine della lettera con le seguenti: , previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

9. 12. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: , nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali.

9. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: dei requisiti e.

9. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 12.

9. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: l'esercizio dei poteri sostitutivi avviene dopo sessanta giorni per assicurare ai cittadini i diritti agli interventi sociali e le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

9. 11. Procacci, Gardiol.

Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a) .

9. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune

di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.

9. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono successivamente nel termine perentorio di trenta giorni presentare ricorso contro la decisione del sindaco all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale decide in via di urgenza entro sessanta giorni.

9. 03. Gardiol.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affi-

dare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle rete dei servizi. È altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

* **9. 02.** Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle rete dei servizi.

È, altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

* **9. 05.** Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al fine di garantire l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi, è fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati, anche titolari di erogazione di servizi, le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria è vietata inoltre l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione o all'affido.

9. 04. Gardiol.